



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

**N.5**

**News per i Clienti dello studio**

**del 09 febbraio 2018**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Adempimenti Iva anno 2018: nuovo calendario scadenze per il 2018**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con le modifiche della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e del provv. 5 febbraio 2018, la comunicazione **dei dati delle fatture ha subito modifiche nei termini e nella periodicità di trasmissione** e una significativa riduzione dei dati oggetto di invio all'Agenzia delle Entrate. Oltre alla trasmissione dei dati delle fatture, **il calendario "basilare" degli adempimenti IVA si compone**, però, anche delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della relativa comunicazione, **nonché della dichiarazione annuale con i relativi effetti sulle compensazioni e sul versamento del saldo IVA**. Diventa, quindi, essenziale **un riepilogo cronologico dei termini previsti per il 2018, con riferimento sia all'anno d'imposta 2017 che all'anno d'imposta 2018**. In particolare, i principali adempimenti IVA **per l'anno 2018 sono i seguenti**: i) il **28.2.2018** è il termine per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni per il quarto trimestre 2017**; ii) il **16.3.2018** scade il termine per il **versamento del saldo IVA anno 2017, senza maggiorazioni**; iii) il **6.4.2018** è il termine per la **comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017** (termine prorogato con provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190); iv) il **30.4.2018** è il termine entro il quale **presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017**, ricordando che è possibile compensare "orizzontalmente" l'eventuale credito d'imposta già dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione; v) il **31.5.2018** è il termine per la **comunicazione dei dati delle liquidazioni e delle comunicazione dei dati delle fatture per il primo trimestre** (per chi invia i dati su base trimestrale); vi) il **1.10.2018** (il 30.9.2018 è domenica) scade il **termine per l'invio dei dati delle fatture per il primo semestre 2018** (o secondo trimestre 2018, per chi invia i dati su base trimestrale), in base alla proroga di cui all'art. 1 co. 932 della L. 205/2017; detto termine si intende **esteso anche alla comunicazione dei dati**

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

**delle liquidazioni per il secondo trimestre 2018** per effetto del rinvio dei termini dell'art. 21-bis a quelli dell'art 21 del DL 78/2010.

### Premessa

Con le modifiche della **legge di bilancio 2018** (L. 205/2017) e del **provv. 5 febbraio 2018**, la **comunicazione dei dati delle fatture ha subito modifiche nei termini e nella periodicità di trasmissione** e una significativa riduzione dei dati oggetto di invio all'Agenzia delle Entrate. Oltre alla trasmissione dei dati delle fatture, **il calendario "basilare" degli adempimenti IVA si compone, però, anche:**

- **delle liquidazioni periodiche** (mensili o trimestrali) e della relativa comunicazione;
- **della dichiarazione annuale con i relativi effetti sulle compensazioni;**
- **versamento del saldo IVA.**

### Osserva

Diventa, quindi, essenziale un **riepilogo cronologico dei termini previsti per il 2018**, con riferimento sia all'anno d'imposta 2017 che all'anno d'imposta 2018.

### Comunicazione liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2017

La prima scadenza che attende i soggetti passivi IVA è quella **del 28 febbraio 2018** per la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** relative al **quarto trimestre 2017**.

### Osserva

Pur in attesa di un'espressa conferma dell'Agenzia delle Entrate, è difficile sostenere che il termine in questione possa essere differito al pari di quello per la comunicazione delle fatture, anch'esso originariamente fissato al 28 febbraio.

### Versamento del saldo IVA periodo di imposta 2017

Il saldo IVA a debito **può essere versato**, in unica soluzione, **entro il 16 marzo di ciascun anno** ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo.

### Osserva

Conseguentemente, il versamento in un'unica soluzione del **saldo dell'IVA del periodo di imposta 2017** dovrà essere effettuato **entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2018**, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Il versamento del **saldo dell'IVA relativa al periodo di imposta 2017 può essere effettuato anche in forma rateale**, tenuto conto che:

- per la dilazione è **dovuto l'interesse annuo del 4%** (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive. L'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse;
- il computo dei giorni è effettuato **in base all'anno commerciale**, nel senso che tutti i mesi si considerano di 30 giorni;
- l'ultimazione della rateazione deve avvenire **nel mese di novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Il **saldo IVA anno di imposta 2017 a debito** può essere versato anche **entro il termine previsto per le imposte sui redditi**, corrispondendo:

- **gli interessi**, nella misura dello 0,4%, per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo (ovvero dal primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo) al versamento;
- **la maggiorazione**, pari allo 0,4% calcolata sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di versare **entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle imposte sui redditi**, prevista dall'art. 17, co. 2, del DPR 7.12.2001 n. 435.

## Osserva

Posto che quest'anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap scade il 2 luglio (poiché il 30.6.2018 cade di sabato) e considerato che i trenta giorni successivi per versare il saldo IVA scadono il 1 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2018, ha chiarito che **il saldo Iva periodo di imposta 2017 può essere pagato entro il 20 agosto 2018**, senza alcuna maggiorazione.

Conseguentemente, qualora si decidesse di differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito ed IRAP, il saldo IVA periodo di imposta 2017 può essere versato in **unica soluzione**:

- **il 2.7.2018** (poiché il 30.6.2018 cade di sabato) maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 2.7.2018 la maggiorazione sarà pari all'1,6% (0,40% \* 4);
- **il 20.8.2018** applicando, sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6%, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;

Anche in caso di differimento alle medesime scadenze delle imposte sui redditi, il saldo IVA potrà essere versato in **forma rateale**, applicando a ciascuna rata successiva alla prima **gli interessi dello 0,33% mensile**:

- **a partire dal 2.7.2018** (poiché il 30.6.2018 cade di sabato), maggiorando quanto dovuto dell'1,6% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, **per un massimo di 5 rate** (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre);
- **a partire dal 20.8.2018** applicando, sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6%, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, **per un massimo di 4 rate** (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre).

### Comunicazione dati fatture II semestre 2017

Entro il **prossimo 6 aprile 2018**, deve essere effettuata:

- **la comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017;**
- l'integrazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

#### Osserva

La comunicazione entro la data suddetta **consente di avvalersi della riduzione del contenuto informativo** dei dati da trasmettere previsto dall'art. 1-ter del DL 148/2017, nonché della possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro (comprensivo dell'IVA).

Il termine del 6 aprile 2018 e la riduzione dei dati da inviare riguarda, oltre che la comunicazione obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010, anche **i soggetti che hanno optato per la comunicazione opzionale dei dati** ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015. Resta ferma la possibilità di **continuare a utilizzare i software di mercato** e trasmettere la comunicazione dati fatture in modalità "non semplificata" (comunicato stampa Agenzia delle Entrate n. 11/2018) ed **eventualmente anche entro il precedente termine del 28 febbraio**.

#### Osserva

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle fatture ricevute **opera sulla base della registrazione del documento** (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017) e, quindi, per la **comunicazione relativa al secondo semestre 2017**, si fa riferimento alle sole fatture **registrate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017**, non dovendosi includere i documenti annotati nei registri IVA ex art. 25 del DPR 633/72 nel corso del 2018.

### Trasmissione della dichiarazione IVA 2018 (periodo d'imposta 2017)

Entro il **30 aprile 2018** deve essere trasmessa la **dichiarazione IVA 2018**. Il nuovo termine recepisce le modifiche apportate dall'art. 4 del DL 193/2016 all'art. 8 del DPR 322/98 ed è

accompagnato dalla **modifica ai termini a decorrere dai quali è possibile effettuare l'eventuale compensazione "orizzontale" del credito IVA risultante dalla dichiarazione.**

Osserva

A norma del novellato art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 è, infatti, **possibile compensare il credito IVA annuale, per importi superiori ai 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

### Adempimenti IVA relativi al primo trimestre 2018

La prima **liquidazione per i soggetti IVA trimestrali è prevista per il 16 maggio 2018** e, conseguentemente, **il 31 maggio 2018 è fissata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre del 2018.**

Osserva

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è dovuta, entro il 31 maggio, **anche da parte di coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile.**

Il **31 maggio 2018** scade anche **il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture**, per coloro che non intendessero avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1-ter del DL 148/2017, di **trasmettere i dati su base semestrale.**

Osserva

La possibilità di inviare semestralmente i dati è **concessa anche a coloro che si avvalgono del regime opzionale di comunicazione delle fatture** (risposte a Telefisco 2018).

**L'invio per il primo semestre 2018** (oppure per il secondo trimestre 2018) **è previsto per il 1° ottobre 2018.** Il termine ordinario di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (vale a dire il 16 settembre) è stato posticipato, per il solo anno 2018, **al 30 settembre 2018** (e, quindi, al 1° ottobre 2018 in quanto il 30 settembre cade di domenica) **per effetto dell'art. 1 comma 932 della L. 205/2017.**

Osserva

Il differimento del termine dal 16 settembre al 1° ottobre 2018 si ritiene riferito anche alla **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** in ragione del rinvio operato dall'art. 21-bis del DL 78/2010 ai termini di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

**CALENDARIO IVA 2018: FONTE BANCA DATI EUTEKNE**

| <b>TERMINE</b>                      | <b>ADEMPIMENTO</b>  |
|-------------------------------------|---|
| <b>28 febbraio 2018</b>             | Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017                        |
| <b>16 marzo 2018</b>                | Saldo IVA periodo di imposta 2017                                   |
| <b>6 aprile 2018</b>                | "Spesometro" II semestre 2017                                       |
| <b>30 aprile 2018</b>               | Dichiarazione annuale IVA 2018 relativa al periodo di imposta 2017  |
| <b>31 maggio 2018</b>               | Comunicazione liquidazioni I trimestre 2018                         |
| <b>31 maggio 2018</b>               | "Spesometro" I trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)   |
| <b>1° ottobre 2018</b>              | "Spesometro" I semestre 2018 (per chi invia su base semestrale)     |
| <b>(il 30 settembre è domenica)</b> | "Spesometro" II trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)  |
| <b>1° ottobre 2018</b>              | Comunicazione liquidazioni II trimestre 2018                        |
| <b>(il 30 settembre è domenica)</b> |   |
| <b>30 novembre 2018</b>             | "Spesometro" III trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale) |
| <b>30 novembre 2018</b>             | Comunicazione liquidazioni III trimestre 2018                       |
| <b>27 dicembre 2018</b>             | Acconto IVA 2018  |

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*